SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 3 settembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Ministero del tesoro

Ministero delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 23 agosto 1988, n. 384.

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica di Malta e la Repubblica italiana, firmato a La Valletta il 20 novembre 1986.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica di Malta e la Repubblica italiana, firmato a La Valletta il 20 novembre 1986.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo V del protocollo stesso.

Art. 3.

1. La spesa di lire 180 miliardi complessivi prevista dall'articolo I del protocollo è ripartita, in ragione di lire 78 miliardi per l'anno 1987 e di lire 34 miliardi annui dall'anno 1988 al 1990, come segue:

a) fornitura di beni per un importo di lire 39 miliardi per l'anno 1987 e di lire 17 miliardi annui dal 1988 al 1990;

b) contributi a fondo perduto per un importo di lire 22 miliardi per l'anno 1987 e di lire 10 miliardi annui dal 1988 al 1990;

c) crediti finanziari per un importo di lire 17 miliardi per l'anno 1987 e di lire 7 miliardi annui dal 1988 al 1990, da erogarsi in dollari USA, rimborsabili in diciotto anni, di cui 5 di grazia, con un tasso di interesse del 2,50 per cento.

2. Il Mediocredito centrale provvede alla gestione della somma di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 per complessivi 90 miliardi di lire in base ad apposita convenzione da stipularsi fra detto Istituto ed il Ministero del tesoro.

3. Le somme non impegnate o non erogate nell'ambito di ciascun esercizio finanziario confluiscono di diritto sulla dotazione degli esercizi successivi.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 78 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 34 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede quanto a lire 78 miliardi per l'anno 1987 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Finanziamento del protocollo di cooperazione con Malta (180 miliardi nel quinquennio 1986-90)» e, quanto a lire 34 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-90, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ASSISTENZA FINANZIARIA, ECONOMICA E TECNICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MALTA.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA,

animati dal desiderio di intensificare i loro rapporti amichevoli e di cooperare allo sviluppo reciproco ed alla sicurezza della loro regione, hanno concordato quanto segue:

Articolo I

Il Governo della Repubblica Italiana si impegna a fornire al Governo della Repubblica di Malta, sino al

1990, assistenza finanziaria economica e tecnica per un ammontare globale fino a 180 miliardi di lire, per gli scopi e secondo le modalità di cui agli articoli che seguono. A tale fine esso presenterà al Parlamento italiano i necessari provvedimenti legislativi.

Articolo II

L'assistenza dell'Italia verrà attuata come segue:

a) fino ad un importo di 90 miliardi di lire mediante la messa a disposizione di beni e prodotti primari — risultanti da una lista da concordare annualmente — necessari per favorire il processo di ricrescita economica dell'isola;

b) dei rimanenti 90 miliardi, mediante il finanziamento di progetti e programmi di sviluppo identificati di comune accordo tra le Parti.

Articolo III

I fondi di cui al comma *a)* del precedente articolo II verranno erogati per un importo non superiore a lire 39 miliardi per il 1987 e a lire 17 miliardi annui dal 1988 al 1990.

I fondi di cui al comma *b)* verranno ripartiti come segue:

a) contributi a fondo perduto, per un importo non superiore a lire 22 miliardi per il 1987 e a lire 10 miliardi annui dal 1988 al 1990;

b) crediti finanziari, per un importo non superiore a lire 17 miliardi per il 1987 e a lire 7 miliardi annui dal 1988 al 1990, da erogarsi in dollari USA rimborsabili in diciotto anni, di cui 5 di grazia, con un tasso di interesse del 2,50 per cento annuo in rate semestrali.

Sarà previsto che le somme stanziate e non impegnate nell'anno di riferimento possano essere utilizzate negli anni successivi.

Articolo IV

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, i contributi ed i crediti finanziari di cui all'articolo III saranno utilizzati per il finanziamento relativo ad acquisto di beni o servizi italiani.

A tale scopo il Governo della Repubblica di Malta sottoporrà al Governo italiano, per le vie diplomatiche, i progetti alla cui esecuzione esso è interessato, accompagnati da una documentazione sufficiente a permettere una stima dei costi e una individuazione dei mezzi tecnici necessari alla loro realizzazione. Una decisione in proposito sarà presa d'accordo tra i due Governi, entro due mesi dalla presentazione dei progetti stessi.

Tenuto conto della particolare importanza dei singoli progetti ai fini di un equo e stabile sviluppo dell'isola, il Governo italiano potrà autorizzare che una aliquota dei contributi annui sia corrisposta sotto forma di aiuto diretto al bilancio maltese da destinare al finanziamento dei costi locali di opere e lavori inerenti la realizzazione dei progetti concordati. Detta aliquota non potrà eccedere il 25 per cento dei fondi previsti per ciascun anno per i progetti approvati dalle parti nelle forme sopraindicate, tenuto anche conto dell'ultimo comma dell'articolo III. Tali somme verranno versate al Governo maltese entro trenta giorni dalla presentazione degli stati di avanzamento dei lavori di ciascun progetto, documentati anche per i costi locali sopportati, ai quali afferisce il predetto aiuto al bilancio.

Articolo V

Il presente protocollo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti si saranno notificate l'avvenuto perfezionamento degli adempimenti costituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti interni.

Esso rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 1990 e potrà applicarsi anche ai progetti la cui priorità sia stata già concordata tra le Parti e la cui esecuzione abbia avuto inizio non prima del 1° gennaio 1986.

FATTO a La Valletta il 20 novembre 1986 in due originali, nella lingua italiana ed in lingua inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica italiana
B. CRAXI

Per la Repubblica di Malta
C. MIFSUD BONNICI

Visto, p. *il Ministro degli affari esteri*
BONALUMI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2472):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) l'11 marzo 1988.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 aprile 1988, con pareri delle commissioni V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 1° giugno 1988.

Relazione scritta annunciata il 16 giugno 1988 (atto n. 2472/*A* - relatore on. BIANCO)

Esaminato in aula il 19 luglio 1988 e approvato il 20 luglio 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1232):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 luglio 1988, con pareri delle commissioni 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 2 agosto 1988.

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1988.

88G0445

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 13 febbraio 1987, n. 609.

Disciplina del servizio di distribuzione delle carte valori postali ai rivenditori dei generi di monopolio.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, che ha dettato modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonché disposizioni in materia di procedure contabili;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, che ha approvato il regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi);

Visto il regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, che ha approvato il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. La cauzione dovuta dai rivenditori di generi di monopolio, per ottenere una dotazione di valori postali senza anticipato pagamento, può essere prestata:

a) in buoni postali fruttiferi secondo le modalità di costituzione di depositi cauzionali di tale specie nell'interesse dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

b) in denaro, con deposito presso il gestore provinciale dei depositi vari operante in sede di direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni, su conto infruttifero da intestare al rivenditore o all'ente o cooperativa tra rivenditori cauzionante con la indicazione del motivo della cauzione stessa.

Art. 2.

1. La dotazione di carte valori postali da costituire, a richiesta del rivenditore cauzionante, è pari ad una levata commisurata alla media mensile dei prelevamenti dell'anno precedente, aumentata del 20% con arrotondamento per eccesso alle L. 50.000 per le dotazioni inferiori a L. 1.000.000 ed a L. 100.000 per quelle superiori.

2. La dotazione viene concessa una sola volta a ciascun rivenditore ed è costituita, senza dar luogo ad aggio, che, invece, spetta all'atto di ciascun successivo prelevamento di carte valori postali presso gli uffici p.t.

Art. 3.

1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni determina la media mensile delle carte valori postali comunque fornite ai singoli rivenditori nell'anno precedente ed adegua la dotazione stessa a richiesta dei rivenditori, ove l'incremento sia superiore al 10% della dotazione, previo proporzionale adeguamento della relativa cauzione se prestata dal singolo rivenditore.

2. Nel caso di cauzione collettiva prestata ai sensi dell'art. 5, la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni segnala all'Amministrazione centrale entro il mese di marzo i relativi dati per promuovere le conseguenti analoghe determinazioni.

3. Nel caso in cui la media mensile delle forniture di carte valori postali eseguite nell'anno precedente risulti inferiore al 50% della dotazione, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ne dispone la riduzione e, in caso di mancato recupero in denaro o in carte valori postali della differenza fra la precedente e la nuova dotazione, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta variazione della dotazione acquisisce al capitolo di bilancio, relativo ai proventi per carte valori postali, la corrispondente quota della cauzione singola e procede ai sensi dell'art. 8 se il rivenditore sia coperto da cauzione collettiva.

Art. 4.

1. In caso di istituzione di rivendita di generi di monopolio la dotazione è determinata dalla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni sulla base della presunta vendita mensile.

2. Sono seguite in tal caso le stesse procedure innanzi previste per la costituzione della cauzione singola o appresso indicate per la cauzione collettiva.

Art. 5.

1. È facoltà dei rivenditori prestare cauzione collettiva e solidale tra più rivenditori attraverso enti o cooperative tra rivenditori legalmente costituiti; in tal caso, la misura della cauzione è ridotta ad 1/20 dell'importo complessivo delle dotazioni e comunque non può essere inferiore a 100 milioni di lire.

Art. 6.

1. La cauzione singola o collettiva rimane vincolata a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni fino al pagamento dei valori dati in dotazione ai rivenditori.

2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si rivale sulla cauzione, singola o collettiva, in tutti i casi in cui la dotazione di carte valori postali concessa ai rivenditori sia smarrita, sottratta o distrutta anche per eventi di forza maggiore nonché in qualsiasi altra circostanza che impedisca il recupero della dotazione stessa.

Art. 7.

1. La cauzione collettiva deve essere prestata tramite enti o cooperative fra i rivenditori, con i quali è stipulata apposita convenzione in ordine alla prestazione della cauzione per la fornitura, ai soci dello stesso ente o cooperativa, di una dotazione di valori postali, senza anticipato pagamento.

Art. 8.

1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in costanza della convenzione, dà comunicazione, all'ente o cooperativa cauzionante, di tutti i casi in cui intervengano modificazioni nei rapporti con i rivenditori che fruiscono della cauzione collettiva, per quanto attiene alle modifiche delle dotazioni di carte valori postali, alle revoche di detto beneficio o di qualsiasi altro fatto che possa determinare l'incameramento totale o parziale della cauzione.

2. L'ente o la cooperativa cauzionante è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei nominativi di quei rivenditori, già ammessi alla cauzione collettiva, che non intenda ulteriormente garantire, trasmettendo comunque con periodicità trimestrale l'elenco dettagliato delle eventuali modificazioni di carattere oggettivo e soggettivo dei propri iscritti aderenti alla cauzione collettiva stessa.

3. Nei casi di cui al comma 2, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni opera l'incameramento della cauzione collettiva sino alla concorrenza della dotazione non restituita.

Art. 9.

1. Verificandosi inadempienze da parte di rivenditori, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni richiede all'ente o cooperativa cauzionante il versamento dell'importo delle carte valori postali mancanti alla dotazione.

2. Ove l'ente o cooperativa cauzionante non provveda, entro quindici giorni dalla richiesta, al relativo versamento, l'Amministrazione delle poste e delle telecomuncazioni provvede all'incameramento della cauzione fino alla concorrenza dell'ammontare dell'insolvenza. In tal caso è fatto obbligo all'ente o cooperativa cauzionante di reintegrare immediatamente la cauzione.

3. Per le cauzioni singole l'incameramento viene eseguito immediatamente.

Art. 10.

1. Il vincolo a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sulle cauzioni singole o collettive comunque prestate resta fermo sino a quando l'Amministrazione stessa non sia stata interamente soddisfatta dell'importo delle carte valori postali concesse in dotazione ai rivenditori.

2. Per le cauzioni collettive il vincolo permane indipendentemente dal termine di scadenza della relativa convenzione.

Art. 11.

1. La restituzione di carte valori all'ufficio postale è consentita soltanto nei limiti previsti dalle norme vigenti o nel caso di cessazione di attività del rivenditore.

2. La direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni stabilisce, anche in relazione all'entità dei valori periodicamente prelevati, la periodicità dei prelevamenti stessi e determina gli uffici presso cui i rivenditori devono effettuare i prelievi.

Art. 12.

1. Le quantità di carte valori postali costituenti le dotazioni di cui ai precedenti articoli sono comprese fra le carte valori postali in essere presso i cassieri e i depositari provinciali sulla base dei titoli rappresentativi delle stesse rilasciati dai rivenditori all'atto della costituzione o della modificazione delle singole dotazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 13 febbraio 1987

Il Ministro: GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0443

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 luglio 1988.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni con godimento 1° giugno 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 252278/66-AU-161 del 26 maggio 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1988, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 297, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° giugno 1988, al tasso d'interesse semestrale del 5,80%, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 26 maggio 1988, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto, nonché l'art. 11 del medesimo provvedimento, con cui si è valutato l'onere per interessi, sull'anno 1988, derivante dai suddetti certificati;

Vista la lettera con sui la Banca d'Italia ha comunicato che i titoli in parola sono stati sottoscritti per l'importo di lire 1.400 miliardi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 252278 del 26 maggio 1988, meglio specificato nelle premesse, l'importo sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° giugno 1988, ammonta a lire 1.400 miliardi.

A modifica di quanto stabilito dall'art. 11, primo comma, del medesimo provvedimento, gli oneri per interessi, derivanti dai certificati stessi, per l'anno finanziario 1988, ammontano a L. 81.200.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1988
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 328

88A3560

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 agosto 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Chieti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendente di finanza di Chieti dalla quale risulta che il 25 giugno 1988 quel direttivo ufficio non ha funzionato a causa dell'avvenuta disinfestazione dei locali ove ha sede l'intendenza di finanza di Chieti;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza, e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Chieti è accertato per il giorno 25 giugno 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A3570

DECRETO 18 agosto 1988.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendente di finanza di Roma dalla quale risulta che l'11 giugno 1988 quel direttivo ufficio ha funzionato irregolarmente a causa dell'avvenuta disinfestazione dello stabile di via del Clementino n. 91/*A* ove hanno sede alcuni reparti dell'intendenza di finanza di Roma;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento della citata intendenza di finanza, e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Roma è accertato per il giorno 11 giugno 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A3571

DECRETO 18 agosto 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Messina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendente di finanza di Messina dalla quale risulta che l'11 giugno 1988 quel direttivo ufficio è rimasto chiuso in occasione della visita di Sua Santità il Pontefice in ottemperanza alla disposizione n. 1959/7A.1/Gab. emanata in data 9 giugno 1988 dal prefetto del capoluogo;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza, e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Messina è accertato per il giorno 11 giugno 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A3572

DECRETO 26 agosto 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

In data 7 luglio 1988:

ufficio del registro atti civili e giudiziari di La Spezia e ufficio del registro successioni, bollo e demanio di La Spezia, dalle ore 11 alle ore 14, per l'adesione allo sciopero, indetto dalle organizzazioni sindacali, di un'alta percentuale del personale di entrambi gli uffici.

In data 9 luglio 1988:

ufficio del registro di Reggio Calabria, per disinfestazione dei locali dell'ufficio;

ufficio provinciale I.V.A. di Catania, per disinfestazione e derattizzazione dei locali dell'ufficio.

In data 11 luglio 1988:

conservatoria dei registri immobiliari di Palermo, per disinfestazione e derattizzazione dei locali dell'ufficio.

In data 12 luglio 1988:

ufficio del registro atti pubblici di Bari e ufficio del registro atti giudiziari di Bari, per l'adesione allo sciopero, indetto dalle organizzazioni sindacali, di una parte del personale di entrambi gli uffici;

ufficio del registro di Verona, per l'adesione allo sciopero di un'alta percentuale del personale, compreso il cassiere reggente il S.A.C., in servizio presso l'ufficio medesimo.

In data 14 luglio 1988:

ufficio del registro atti giudiziari, bollo e demanio di Cagliari, per la mancanza di energia elettrica, a seguito di un guasto all'interno dei locali dell'ufficio medesimo;

ufficio del registro di Treviso, dalle ore 10 alle ore 14, per l'adesione allo sciopero di undici impiegati su ventuno presenti presso l'ufficio medesimo.

In data 19 luglio 1988:

conservatoria dei registri immobiliari di Massa e ufficio del registro di Massa, per l'adesione del personale, di entrambi gli uffici, allo sciopero, indetto a livello locale, per il caso Farmoplant;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto, degli uffici del registro e delle conservatorie dei registri immobiliari è accertato come segue:

IN DATA 7 LUGLIO 1988

Regione Liguria:

ufficio del registro atti civili e giudiziari di La Spezia;

ufficio del registro succesioni, bollo e demanio di La Spezia.

IN DATA 9 LUGLIO 1988

Regione Calabria:

ufficio del registro di Reggio Calabria.

Regione Sicilia:

ufficio provinciale I.V.A. di Catania.

IN DATA 11 LUGLIO 1988

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Palermo.

IN DATA 12 LUGLIO 1988

Regione Puglia:

ufficio del registro atti pubblici di Bari;

ufficio del registro atti giudiziari di Bari.

Regione Veneto:

ufficio del registro di Verona.

IN DATA 14 LUGLIO 1988

Regione Sardegna:

ufficio del registro atti giudiziari, bollo e demanio di Cagliari.

Regione Veneto:

ufficio del registro di Treviso.

IN DATA 19 LUGLIO 1988

Regione Toscana:

conservatoria dei registri immobiliari di Massa;

ufficio del registro di Massa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A3547

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 169

Corso dei cambi del 31 agosto 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1392 —	1392 —	1392,10	1392 —	1392 —	—	1392 —	1392 —	1392 —	1392 —
Marco germanico	742,500	742,500	742,75	742,500	742,50	—	742,650	742,500	742,500	742,50
Franco francese	218,770	218,770	218,75	218,770	218,77	—	218,760	218,770	218,770	218,76
Fiorino olandese	657,600	657,600	657,75	657,600	657,60	—	657,580	657,600	657,600	657,60
Franco belga	35,405	35,405	35,42	35,405	35,405	—	35,415	35,405	35,405	35,40
Lira sterlina	2341 —	2341 —	2341 —	2341 —	2341 —	—	2341,150	2341 —	2341 —	2341 —
Lira irlandese	1988,500	1988,500	1989 —	1988,500	1988,50	—	1988,300	1988,500	1988,500	—
Corona danese	193,210	193,210	193,25	193,210	193,21	—	193,300	193,210	193,210	193,20
Dracma	9,193	9,193	9,20	9,193	—	—	9,195	9,193	9,193	—
E.C.U.	1540,500	1540,500	1541 —	1540,500	1540,50	—	1540,600	1540,500	1540,500	1540,50
Dollaro canadese	1124,900	1124,900	1123 —	1124,900	1124,90	—	1124,500	1124,900	1124,900	1124,90
Yen giapponese	10,210	10,210	10,185	10,210	10,21	—	10,214	10,210	10,210	10,20
Franco svizzero	879,500	879,500	880,25	879,500	879,50	—	879,510	879,500	879,500	879,50
Scellino austriaco	105,520	105,520	105,50	105,520	105,52	—	105,513	105,520	105,520	105,52
Corona norvegese	201,360	201,360	201,10	201,360	201,36	—	201,310	201,360	201,360	201,36
Corona svedese	214,990	214,990	215,10	214,990	214,99	—	214,940	214,990	214,990	214,99
FIM	312,640	312,640	312,80	312,640	312,64	—	312,800	312,640	312,640	—
Escudo portoghese	9,032	9,032	9,05	9,032	9,032	—	9,030	9,032	9,032	9,03
Peseta spagnola	11,231	11,231	11,24	11,231	11,231	—	11,231	11,231	11,231	11,23
Dollaro australiano	1120 —	1120 —	1121 —	1120 —	1120 —	—	1119 —	1120 —	1120 —	1120 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 agosto 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1392 —
Marco germanico	742,575
Franco francese	218,765
Fiorino olandese	657,590
Franco belga	35,410
Lira sterlina	2341,075
Lira irlandese	1988,400
Corona danese	193,255
Dracma	9,194
E.C.U.	1540,550
Dollaro canadese	1124,700
Yen giapponese	10,212
Franco svizzero	879,505
Scellino austriaco	105,516
Corona norvegese	201,335
Corona svedese	214,965
FIM	312,720
Escudo portoghese	9,031
Peseta spagnola	11,231
Dollaro australiano	1119,500

Media dei titoli del 31 agosto 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	98,100
» 10% » » 1977-92	99,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,250
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	84,650
» » » 22- 6-1987/91	84,100
» » » 18- 3-1987/94	72,275
» » » 21- 4-1987/94	71,050
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,050
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,275
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,500
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,450
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,500
» » » TR 2,5% 1983/93	88,500
» » » Ind. 1- 9-1983/88	100 —
» » » » 1-10-1983/88	100,050
» » » » 15- 7-1985/90	99,525
» » » » 16- 8-1985/90	99,700
» » » » 18- 9-1985/90	99,475
» » » » 18-10-1985/90	99,500
» » » » 1-11-1983/90	102,100
» » » » 18-11-1985/90	99,625
» » » » 1-12-1983/90	102,025
» » » » 18-12-1985/90	99,900
» » » » 1- 1-1984/91	102,025
» » » » 17- 1-1986/91	99,500
» » » » 1- 2-1984/91	102 —
» » » » 18- 2-1986/91	99,575
» » » » 1- 3-1984/91	101,250
» » » » 18- 3-1986/91	99,375
» » » » 1- 4-1984/91	100,900
» » » » 1- 5-1984/91	100,850
» » » » 1- 6-1984/91	101 —
» » » » 1- 7-1984/91	100,625
» » » » 1- 8-1984/91	100,400
» » » » 1- 9-1984/91	100,625
» » » » 1-10-1984/91	100,375
» » » » 1-11-1984/91	100,375
» » » » 1-12-1984/91	99,875
» » » » 1- 1-1985/92	100,025
» » » » 1- 2-1985/92	98,900
» » » » 18- 4-1986/92	97,925
» » » » 19- 5-1986/92	96,350
» » » » 20- 7-1987/92	97,900
» » » » 19- 8-1987/92	98,275
» » » » 1-11-1987/92	97,650
» » » » 1-12-1987/92	97,825
» » » » 18- 6-1986/93	95,400
» » » » 17- 7-1986/93	96,200
» » » » 19- 8-1986/93	95,875
» » » » 18- 9-1986/93	95,525
» » » » 20-10-1986/93	96,025
» » » » 19-12-1986/93	95,900
» » » » 18-11-1987/93	96,250
» » » » 1- 1-1988/93	97,175
» » » » 1- 2-1988/93	97,025
» » » » 1- 2-1985/95	98,075
» » » » 1- 3-1985/95	94,075
» » » » 1- 4-1985/95	93,675
» » » » 1- 5-1985/95	93,450
» » » » 1- 6-1985/95	93,550
» » » » 1- 7-1985/95	93,275
» » » » 1- 8-1985/95	94,600
» » » » 1- 9-1985/95	94,650
» » » » 1-10-1985/95	94,550
» » » » 1-11-1985/95	94,725
» » » » 1-12-1985/95	95,275
» » » » 1- 1-1986/96	95,700

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	96,400
» » » » 1- 2-1986/96	95,875
» » » » 1- 3-1986/96	94,725
» » » » 1- 4-1986/96	94,550
» » » » 1- 5-1986/96	94,275
» » » » 1- 6-1986/96	94,250
» » » » 1- 7-1986/96	94,450
» » » » 1- 8-1986/96	94,125
» » » » 1- 9-1986/96	94,425
» » » » 1-10-1986/96	94,275
» » » » 1-11-1986/96	94,625
» » » » 1-12-1986/96	94,450
» » » » 1- 1-1987/97	95,475
» » » » 1- 2-1987/97	95,400
» » » » 18- 2-1987/97	95,275
» » » » 1- 3-1987/97	95,075
» » » » 1- 4-1987/97	94,400
» » » » 1- 5-1987/97	94,225
» » » » 1- 6-1987/97	94,225
» » » » 1- 7-1987/97	93,925
» » » » 1- 8-1987/97	93,775
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,200
» » » 12,50% 1-11-1988	100,700
» » » 12,50% 1- 1-1989	100,925
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,275
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,575
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,400
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,575
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,850
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,800
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,650
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,875
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,500
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,100
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,075
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,050
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,950
» » » 9,15% 1- 5-1990	96,800
» » » 10,50% 1- 5-1990	99,925
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,750
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,525
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,200
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,050
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,400
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,150
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,425
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,875
» » » 9,25% 1-10-1990	96,025
» » » 11,50% 1-10-1990	99,500
» » » 9,25% 1-11-1990	96,050
» » » 9,25% 1-12-1990	96,475
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,025
» » » 9,25% 1- 1-1992	93,825
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,625
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,500
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,400
» » » 9,15% 1- 4-1992	93,650
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,550
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,850
» » » 10,50% 1- 7-1992	97,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	103,250
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,450
» » » » 1983/90 11,50%	105,975
» » » » 1984/91 11,25%	108,100
» » » » 1984/92 10,50%	108 —
» » » » 1985/93 9,60%	104 —
» » » » 1985/93 9,75%	104,975
» » » » 1985/93 9,00%	102,950
» » » » 1985/93 8,75%	102,650
» » » » 1986/94 8,75%	102,175
» » » » 1986/94 6,90%	94,275
» » » » 1987/94 7,75%	95,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M31088

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto ministeriale 27 agosto 1988 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Sefit - Servizi fiduciari - Società a responsabilità limitata», con sede in Monza, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto ministeriale 27 agosto 1988 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Fortune fiduciaria S.p.a.», con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

88A3583

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:

- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:

- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221